COMUNE DI CASTAGNARO

REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

Approvato con delibera di C.C. n. 35 del 18/12/2017

TITOLO I: FINALITA' ED AMBITI DI APPLICAZIONE
Art. 1 - Oggetto del regolamento
Art. 2 - Interventi e prestazioni
Art. 3 - Destinatari
TITOLO II: TIPOLOGIE DI INTERVENTO
CAPO I - SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
Art. 4 - Obiettivi
Art. 5 - Modalità di accesso al servizio
CAPO II - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Art. 6- Obiettivi
Art. 7 - Destinatari
Art. 8 - Prestazioni
Art. 9 - Modalità di accesso al servizio
Art. 10 - Modalità di attuazione
CAPO III - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
Art. 11 - Obiettivi
Art. 12 - Modalità di accesso al servizio
Art. 13 - Ammissione ed interruzione del servizio
Art. 14 - Compartecipazione economica dell'utenza
CAPO IV - SERVIZIO DI TRASPORTO
Art. 15 - Obiettivi
Art. 16 - Destinatari
Art. 17 - Modalità di accesso al servizio
Art. 18 - Compartecipazione economica dell'utenza
CAPO V - SERVIZIO PRELIEVI
Art. 19 - Obiettivi
Art. 20 - Modalità di accesso al servizio
CAPO VI - CONSULTORIO MEDICO
Art. 21 - Obiettivi
Art. 22 - Tipologia dei servizi
CAPO VII — SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO
Art. 23 - Obiettivi
Art. 24 - Destinatari
Art. 25 - Modalità di accesso al servizio

CAPO VIII — ASSISTENZA ECONOMICA DELLA PERSONA
Art. 26 – Finalità degli interventi
Art. 27 – Percorso metodologico
Art. 28 – Stato di bisogno
Art. 29 – Competenze della Giunta
Art. 30 - Interventi
Art. 31 – Contributo straordinario
Art. 32 – Contributo ordinario temporaneo
Art. 33 - Agevolazioni tariffarie relative ai servizi comunali
Art. 34 - Modalità di accesso
Art. 35 – Iter procedurale
Art. 36 - Attivazione
Art. 37 – Progetto partecipato
Art. 38 – Verifica e monitoraggio del progetto
Art. 39 – Determinazione dei limiti economici relativi ai contributi
Art. 40 – Controlli sulla documentazione prodotta
Art. 41 - Relazione
Art. 42 – Valutazione dello stato di bisogno
CAPO IX — INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI OSPITALITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI
Art. 43 - Obiettivi
Art. 44 - Modalità di accesso al beneficio
Art. 45 - Retta a carico della persona
Art. 46 - Parenti tenuti agli alimenti
Art. 47 - Entrata in vigore
ALLEGATI
- MODULO DI DOMANDA
- PROGETTO PARTECIPATO

TITOLO I - FINALITA' ED AMBITI DI APPLICAZIONE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le attività che il Comune esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale, secondo quanto previsto dall'art. 128 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, dall'art. 13 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dagli art. 16 comma 4, 22 comma 2, 23 e 25 della Legge Quadro dell'8 novembre 2000 n. 328 e del D.P.R. del 24 luglio 1977 n. 616.
Ai procedimenti avviati ai sensi del presente regolamento sono applicate le norme relative all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), come determinate dal D.P.C.M. 159/2013 e dal DM 7 novembre 2014 e successive modificazioni, oltre ai criteri stabiliti dalle normative statali e regionali in materia.

ART. 2 - INTERVENTI E PRESTAZIONI

Nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale ed allo scopo di consentire a ciascuna persona di disporre di prestazioni che facilitino l'integrazione sociale, finalizzata alla promozione di una migliore qualità della vita, il Comune, nel limite degli stanziamenti di bilancio, attiva:

1. il servizio di assistenza sociale professionale,
2. il servizio di assistenza domiciliare,
3. il servizio pasti a domicilio,
4. il servizio trasporto,
5. il servizio prelievi,
6. il servizio di telesoccorso e telecontrollo,
7. l'assistenza economica alla persona,
8. l'integrazione della retta di ospitalità in strutture residenziali.

ART. 3 - DESTINATARI

Possono accedere alla domanda per le prestazioni disciplinate dal presente regolamento coloro che, anagraficamente residenti nel Comune di Castagnaro, si trovino in situazione di bisogno assistenziale.
Sarà cura del Servizio Sociale prendere opportuni contatti con il Comune di residenza per segnalare la situazione di difficoltà di persone temporaneamente dimoranti sul territorio comunale e concordare l'eventuale intervento con possibilità di rivalsa sul Comune di residenza stesso.

TITOLO II - TIPOLOGIE DI INTERVENTO

CAPO I - SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

ART. 4 - OBIETTIVI

Le funzioni del Servizio Sociale Professionale sono finalizzate alla lettura e decodificazione della domanda, alla presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale, all'attivazione ed integrazione dei servizi e delle risorse in rete, all'accompagnamento e all'aiuto nel processo di promozione ed emancipazione della persona.

Il servizio sociale, svolto dall'Assistente Sociale, mette in atto anche la funzione di Segretariato sociale di base, che risponde all'esigenza primaria dei cittadini di:

- avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi;
- conoscere le risorse sociali disponibili nel territorio in cui vivono, le quali possano risultare utili per affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della vita.

Attraverso il Segretariato sociale si garantisce unitarietà di accesso, capacità di ascolto, funzione di orientamento, funzione di collegamento con strutture sovracomunali (ULSS, Provincia, Regione), funzione di osservatorio e monitoraggio dei bisogni e delle risorse, funzione di trasparenza e fiducia nei rapporti tra cittadino e servizi.

ART. 5 - MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

L'Assistente Sociale svolge la propria attività presso la sede del Comune e nel territorio di competenza.

L'accesso al servizio sociale professionale è prevista presso la sede Comunale o previo contatto telefonico secondo tempi stabiliti in base alle esigenze del territorio.

Le informazioni relative all'accesso al servizio saranno debitamente pubblicizzate.

CAPO II - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

ART. 6 - OBIETTIVI

L'art. 22 della Legge Quadro n. 328/2000 prevede l'attivazione di interventi per le persone anziane e disabili per favorirne la permanenza a domicilio. Il servizio domiciliare è considerato uno degli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabile sotto forma di beni e servizi.

Il servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandole interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio con i servizi sanitari di

base promuovendo un lavoro di rete con l'obiettivo di creare attorno alla persona un adeguato tessuto relazionale.

ART. 7 - DESTINATARI

Il servizio è rivolto a:

- nuclei familiari residenti di anziani, disabili, adulti che vivano soli o in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, in particolare:
  - cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
  - che si trovino in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
  - che siano temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari.
- nuclei familiari residenti con minori, qualora la famiglia non sia in grado di provvedere autonomamente al normale funzionamento quotidiano.

ART. 8 - PRESTAZIONI

Al Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) sono demandate le seguenti prestazioni:

- promozione della socializzazione e dell'autonomia della persona;
- azione di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui la persona possa sentirsi utile e pienamente coinvolta;
- collaborazione con il Servizio Sociale per la cura dei rapporti sociali della persona con i parenti, il medico di base, i vicini, i volontari, il parroco al fine di alleviare la sua solitudine e migliorare la qualità di vita sotto il profilo psicologico, fisico e sociale;
- cura ed igiene della persona;
- preparazione dei pasti;
- prestazioni di lavanderia;
- disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione di pratiche etc...);
- trasporto e accompagnamento di persone sole;
- quant'altro si convenga necessario fra gli operatori, l'Assistente Sociale, quale coordinatore del Servizio, e le richieste della persona assistita.

ART. 9 - MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

L'eventuale attivazione del Servizio avviene su richiesta dell'interessato, di altre persone facenti parte del nucleo familiare o di parenti informati dello stato di bisogno in cui versa la persona.

L'ammissione è disposta con propria determina dal Responsabile dell'Area competente sulla base di un progetto elaborato dall'Assistente Sociale, anche in collaborazione con altri servizi del territorio (es. Servizio Minori, Servizio disabilità, Servizio di medicina di base etc...).

Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata la necessaria documentazione prevista dall'allegato A (modulo di richiesta per l'attivazione del servizio).

L'ufficio potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.

Nel caso in cui le domande ammissibili siano superiori alle possibilità di intervento del servizio verrà istituita una graduatoria secondo:

1. lo stato di bisogno (livello di autosufficienza);
2. la rete parentale;
3. la situazione economica;
4. le reali possibilità di soluzioni diverse ai problemi riscontrati.

All'utente verrà trasmessa risposta scritta.

Qualora gli utenti non si attengano alle norme previste dal presente regolamento e/o non provvedano al versamento delle relative quote contributive, l'Amministrazione Comunale, previo avviso, potrà sospendere il servizio.

ART. 10 - MODALITA' DI ATTUAZIONE

Ogni singolo intervento deve articolarsi nelle seguenti fasi di lavoro:

1. indagine conoscitiva, effettuata dall'Assistente Sociale in collaborazione con l'Assistente Domiciliare, sulle condizioni socio-ambientali, economiche e sanitarie del singolo e/o del nucleo familiare in difficoltà al fine di accertarne lo stato di necessità;
2. programmazione di un piano di intervento personalizzato concordando le prestazioni e rapportandole alle caratteristiche di ogni singola situazione personale e/o familiare.
   Tale fase verrà espletata dall'Assistente Sociale con la collaborazione dell'Assistente Domiciliare;
3. verifica periodica ordinaria e straordinaria, effettuata dall'Assistente Sociale e dall'Assistente Domiciliare, sulla rispondenza degli interventi ai bisogni evidenziati nella fase conoscitiva ed eventuale adattamento del servizio alla situazione riscontrata.

Ogni utente del S.A.D. è tenuto a comunicare all'Assistente Sociale eventuali variazioni della propria situazione economica ed abitativa (convivenza con parenti, ricovero ospedaliero, periodi di assenza, ecc...).

Le eventuali richieste di modifiche dell'intervento dovranno essere formulate, in modo motivato, in forma scritta e concordate con l'Assistente Sociale.
Gli eventuali reclami dovranno essere formulati all'Assistente Sociale del Comune.
La Giunta comunale determina annualmente gli intervalli di fasce ISEE per definire il livello di contribuzione a carico dell'utente.

CAPO III - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

ART. 11 - OBIETTIVI

L'istituzione del Servizio pasti a domicilio è finalizzata a fornire un pasto caldo alle persone che risultano impossibilitate a provvedere autonomamente alla preparazione dello stesso
Il Servizio Pasti è rivolto agli anziani, invalidi o inabili che per patologie, per parziale autosufficienza, per impedimenti temporanei (es. degenza postospedaliera, ...) o per l'assenza di familiari o terzi che possano aiutarli, non sono in grado di preparare i pasti quotidiani.

ART. 12 - MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

Il servizio pasti a domicilio è effettuato su domanda dell'interessato o sulla base della segnalazione fatta da altre persone (familiari, vicini, medici, ...).
Coloro che intendono usufruirne devono presentare richiesta all'assistente sociale del Comune compilando l'apposito modulo (allegato A).
Il richiedente si impegna ad avvertire per tempo l'ufficio Servizi Sociali delle eventuali assenze, ricoveri ospedalieri, etc, al fine di evitare la preparazione di pasti in esubero. Qualora ciò non avvenga sarà posto a carico del richiedente l'intero costo del pasto.

ART. 13 - AMMISSIONE ED INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

L'ammissione al servizio pasti è definita con determina previa verifica dei requisiti.
In caso di esito positivo sarà stabilita la quota di compartecipazione alla spesa. L'interruzione può essere richiesta in qualsiasi momento dallo stesso utente oppure, motivandola, da chi ha effettuato la segnalazione o, ancora, dall'assistente sociale.

ART. 14 - COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DELL'UTENZA

La Giunta comunale determina annualmente gli intervalli di fasce ISEE per definire il livello di contribuzione a carico dell'utente

CAPO IV - SERVIZIO DI TRASPORTO

ART. 15 - OBIETTIVI

L'uso prioritario dei mezzi comunali adibiti ai servizi sociali viene riservato al trasporto di persone, residenti o dimoranti nel Comune di Castagnaro, che devono recarsi presso strutture sanitarie per sottoporsi a cicli di terapie ed accertamenti clinici e per altri interventi urgenti valutati dall'assistente sociale.

ART. 16 - DESTINATARI

Possono usufruire di tale servizio tutti coloro che non sono in grado di raggiungere le strutture sanitarie con mezzi propri. Nella prenotazione dei posti a sedere sugli automezzi hanno diritto le seguenti categorie di persone: minori in condizioni socio — economiche disagiate, disabili, invalidi civili e anziani di età superiore a 65 anni.

Per altri casi particolari si rimanda alla valutazione dell'assistente sociale.

ART. 17 - MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

Il servizio di trasporto viene effettuato su richiesta degli interessati.

La domanda, completa di dati anagrafici, destinazione ed orario della prestazione medica, deve essere presentata in Comune presso l'ufficio servizi sociali almeno un giorno prima della data prevista per il trasporto, unitamente alla copia dell'impegnativa, certificazione medica o altra documentazione rilasciata dal S.S.N. che attesti la necessità di trasporto.

ART. 18 — COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DELL'UTENZA

A carico degli utenti sono previste delle tariffe di compartecipazione diverse (comprensive del viaggio di andata e ritorno), in base alle località di destinazione, che la Giunta comunale determina annualmente in base agli intervalli di fasce ISEE.

CAPO V - SERVIZIO PRELIEVI

ART. 19 OBIETTIVI

Il Comune di Castagnaro, in collaborazione con l' Azienda ULSS 9 Scaligera - distretto di Legnago (VR) nell'ambito del progetto di Assistenza Domiciliare Integrata, garantisce una particolare forma di assistenza per prelievi ematochimici.

L'obiettivo è quello di assicurare un'adeguata assistenza socio-sanitaria a pazienti in condizione di lieve o media dipendenza ma che conservano un minimo di autosufficienza e di funzionalità deambulatoria.

Si garantisce la possibilità di eseguire prelievi di sangue per esami ematochimici a persone ultrasessantacinquenni, a disabili o ad esenti per patologia dal pagamento del ticket.

ART. 20 - MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

Il servizio prevede due accessi settimanali in locali adibiti ad ambulatorio.

Sedi, giorni ed orari degli accessi sono debitamente pubblicizzati dall'Ufficio Assistenza del Comune.

Il servizio prevede la prenotazione e le persone che sono interessate devono presentarsi presso l'ufficio dei servizi sociali con l'impegnativa del medico.

CAPO VI - CONSULTORIO MEDICO

ART. 21 - OBIETTIVI

Il Comune collabora con l'Azienda ULSS 9 Scaligera nell'attivazione sul proprio territorio di servizi di consultorio medico, al fine di facilitare l'accesso alle prestazioni mediche specialistiche da parte dei cittadini residenti.

Con successivo atto della Giunta Comunale verranno individuati i servizi previsti.

ART. 22 - TIPOLOGIA DEI SERVIZI

Il Comune mette a disposizione i locali da adibire ad ambulatorio.

CAPO VII SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO

ART. 23 - OBIETTIVI

Il Telesoccorso-Telecontrollo è un servizio costituito da un miniapparecchio, collegato al telefono della persona richiedente o di un vicino o familiare ed è in grado di trasmettere al Centro di Controllo un segnale riconoscibile. Tale segnale indica uno stato di allarme che tradotto in una richiesta d'aiuto allerta le persone di riferimento della persona che ne usufruisce.

E' istituito con legge regionale n. 26 del 1987 e persegue gli obiettivi di consentire ai soggetti a rischio socio-sanitario, con particolare riferimento agli anziani, di poter accedere a forme di assistenza in situazioni di emergenza e di poter così rimanere il più a lungo possibile al proprio domicilio ritardando un'eventuale istituzionalizzazione. Pertanto il Servizio svolge soprattutto una particolare funzione di prevenzione verso fasce della popolazione particolarmente a rischio.

ART. 24 - DESTINATARI

Ai sensi delle disposizioni dettate dalla Regione stessa, possono richiedere il servizio tutti i cittadini ultrasessantenni residenti o domiciliati nel territorio comunale. La richiesta può essere presentata anche da coloro che non hanno ancora compiuto il sessantesimo anno di età, purché si trovino in situazione di rischio sociale e/o sanitari.

Il collegamento al servizio viene richiesto ai Servizi Sociali del Comune, direttamente dagli interessati, dai loro familiari, da altre persone o Enti che sono a conoscenza di situazioni di particolare disagio.

ART. 25 – MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

La domanda deve essere sempre firmata dall'interessato e/o da un suo familiare e/o tutore ed ha valore di autodichiarazione. Il Comune, verificata la completezza dei dati, provvederà a trasmettere la richiesta alla Banca Dati regionale.

Eventuali richieste da parte di cittadini che non abbiano ancora compiuto il sessantesimo anno dovranno essere inoltrate alla Banca Dati accompagnate da una comunicazione del Comune nella quale vengono specificati i motivi della richiesta di attivazione.

L'utente, o chi per esso, che intende rinunciare al servizio dovrà darne comunicazione scritta ai Servizi Sociali del Comune.

CAPO VIII - ASSISTENZA ECONOMICA ALLA PERSONA

ART. 26 - FINALITA' DEGLI INTERVENTI

Con gli interventi di assistenza economica si mira a tutelare e garantire a persone e famiglie in stato di bisogno i mezzi sufficienti per soddisfare le loro esigenze primarie, contrastando l'esclusione sociale ed offrendo l'opportunità di raggiungere l'autonomia di vita anche a quelle persone economicamente più deboli, concorrendo al superamento della situazione di indigenza, stimolando l'autosufficienza per evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale, migliorando il benessere, anche attraverso l'uso degli strumenti di politiche attive per il lavoro.

L'adozione dell'intervento economico nell'ambito di un "progetto partecipato", che comprenda ove possibile percorsi di inserimento lavorativo, definito consensualmente tra il Servizio Sociale Comunale e il cittadino, dovrà altresì caratterizzare ogni intervento ed azione, in vista del superamento della situazione di indigenza e di dipendenza, o dell'attenzione a non fare decadere in una condizione di fragilità esistenziale. Il Servizio Sociale Comunale potrà avvalersi di altri soggetti istituzionali o del privato sociale, informandoli delle finalità, dei criteri e delle misure adottate dal presente Regolamento e verificando i modi e la congruità dell'uso delle risorse comunali eventualmente assegnate rispetto agli obiettivi.

I contributi economici mirano ad assicurare il ripristino del regolare proseguimento delle normali condizioni di vita vissute dai soggetti interessati.
Il contributo economico deve avere durata predefinita.

ART. 27 – PERCORSO METODOLOGICO

Il contributo economico è uno strumento del processo di aiuto che si definisce nella condivisione e nella stesura di un progetto personalizzato.
Per la gestione dell'iter diretto ad attivare interventi assistenziali che presuppongono la elaborazione di un progetto socio-assistenziale individualizzato si dovrà osservare la seguente procedura:

1. L'Assistente Sociale deve impegnare la propria professionalità per promuovere la piena autodeterminazione degli utenti, la loro potenziale autonomia, in quanto soggetti attivi del progetto di aiuto.
2. A tal fine, il Servizio Sociale Professionale procede con la valutazione della situazione e in particolare delle motivazioni che hanno dato luogo alla domanda di natura economica, cercando di approfondire quali possano essere gli eventi critici che hanno portato alla manifestazione del disagio.
3. Nel caso in cui il Servizio Sociale Professionale lo ritenga utile si procederà alla valutazione delle competenze e della capacità lavorativa dell'utente.
4. Il processo si conclude con la definizione di un atto di impegno, rappresentato dal progetto personalizzato sottoscritto dalle parti (Assistente Sociale, persone utenti, altri soggetti della rete di assistenza coinvolti).

ART. 28 – STATO DI BISOGNO

Lo stato di bisogno costituisce il presupposto che consente l'accesso ai contributi economici oggetto del presente regolamento.
Viene definito stato di bisogno la condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

a) incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso;
b) esistenza di circostanze che comportino rischi di grave disagio per singoli o nuclei familiari.

ART. 29 – COMPETENZE DELLA GIUNTA

Sulla base delle disponibilità economiche stabilite dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio preventivo, la Giunta Comunale determina l'importo massimo erogabile degli interventi economici a carattere straordinario e a carattere ordinario temporaneo.

La Giunta determina altresì:

- gli intervalli di fasce ISEE per l'accesso ai contributi;
- i punteggi di valutazione della situazione economica,
- i punteggi per la valutazione del bisogno socio- sanitario del nucleo familiare;

ART. 30 - INTERVENTI

Al fine di migliorare la qualità della vita, di consentire il raggiungimento di condizioni minime di autonomia e di indipendenza economica ai cittadini di cui all'articolo 1 del presente regolamento, nonché di favorire il pieno sviluppo della persona e l'espressione delle sue capacità valorizzando l'apporto che può offrire al perseguimento del bene comune, il Servizio Sociale Professionale comunale promuove e realizza un quadro di interventi economici quali:

1. contributo straordinario;
2. contributo ordinario temporaneo;
3. agevolazioni tariffarie relative ai servizi a domanda individuale;

Per i contributi economici non disciplinati nel presente atto si rinvia ai regolamenti specificamente redatti per ciascuna prestazione.

ART. 31 – CONTRIBUTO STRAORDINARIO

Lo stato di bisogno che consente l'accesso al contributo economico straordinario è quello relativo alle situazioni di decesso improvviso, malattia invalidante, disoccupazione o cassa integrazione, carcerazione, abbandono da colui che rappresenta la fonte di sostentamento familiare, problemi inerenti esigenze abitative.

Con la dizione contributo straordinario si intende quindi l'erogazione di somme una tantum, risolvibile con un unico intervento economico.

L'importo massimo annuale, erogato di norma sotto forma di una tantum o, per casi specifici, in più soluzioni, sarà determinato dalla Giunta Comunale.

Il contributo, su valutazione del Servizio Sociale Professionale e sulla base del progetto individualizzato, potrà essere erogato come buoni sociali/ticket.

ART. 32 – CONTRIBUTO ORDINARIO TEMPORANEO

Qualora venga rilevato dal Servizio Sociale Professionale del Comune un bisogno legato a situazioni a rischio di marginalità sociale in nuclei con minori, anziani non autosufficienti, disabili, persone adulte con gravi difficoltà nell'occupazione, può essere concesso un contributo economico ordinario temporaneo.

Con la dizione contributo ordinario temporaneo, si intende l'erogazione di somme di denaro o altro valore di natura economica, risolvibili con interventi economici per un periodo variabile da tre a sei mesi eventualmente rinnovabili, previa valutazione dell'Assistente Sociale. L'importo massimo sarà determinato dalla Giunta Comunale.

I contributi, su valutazione del Servizio Sociale Professionale e sulla base del progetto individualizzato, potranno essere erogati in forma di denaro o di buoni sociali/ticket.

ART. 33 – AGEVOLAZIONI TARIFFARIE RELATIVE AI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

L'intervento, anch'esso di natura non ordinaria e utilizzabile solo in casi di comprovata motivazione di carattere sociale e/o economica, consiste nell'applicazione di un'agevolazione tariffaria per la fruizione di servizi, in conformità a quanto previsto da regolamenti comunali che disciplinano i servizi erogati alla collettività.

ART. 34 – MODALITA' DI ACCESSO

In conformità a quanto previsto dalla normativa, la porta di accesso all'erogazione di interventi di natura economica è costituita dal Servizio Sociale Professionale del Comune. Pertanto le richieste per la concessione di interventi economici a qualunque titolo devono essere formulate per iscritto, dall'interessato o da chi ne cura gli interessi, su appositi moduli disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, previo colloquio con l'Assistente Sociale.

La domanda deve contenere tutte le informazioni utili ad accertare la condizione economica del richiedente e del suo nucleo familiare, nonché ogni ulteriore informazione utile a chiarire stati, circostanze ed eventi particolari, nonché la natura, l'origine e l'entità del bisogno.

Qualora il caso sia già in carico ad altri servizi territoriali, si procederà d'ufficio ad acquisire una aggiornata relazione, ove ritenuto necessario.

Analogamente potrà essere richiesta d'ufficio documentazione integrativa ai Servizi Sociali del Comune di precedente residenza del richiedente.

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 443 del codice civile, sono preliminarmente convocati dall'Assistente Sociale, allo scopo di coinvolgerli nel progetto individualizzato. Se ne

sussistono i presupposti sono sollecitati ad adempiere agli obblighi su di essi gravanti in relazione alla necessità di far fronte ai bisogni avanzati dal richiedente.

Il Servizio Sociale Professionale è tenuto ad aiutare i richiedenti nella compilazione della richiesta, qualora questi fossero nell'impossibilità o manifestassero difficoltà.

ART. 35 – ITER PROCEDURALE

Per accedere all'intervento di natura economica, gli interessati dovranno presentare apposita domanda al Servizio Sociale Comunale, allegando:

- attestazione I.S.E.E. (comprensiva della dichiarazione di beni immobili o depositi bancari all'estero o da altra documentazione prevista dalla normativa vigente);
- dichiarazione sulla situazione economica attuale con l'indicazione dell'attività di lavoro o di impresa svolta dal richiedente e/o dai componenti il suo nucleo familiare e qualsiasi altro documento accertante la situazione economico- patrimoniale (es. busta paga e altri documenti);
- certificazione dello stato di disoccupazione rilasciato dal Centro per l'Impiego;
- copia del permesso di soggiorno o di altra documentazione prevista dalla normativa vigente;
- l'esplicitazione del motivo per cui viene richiesto il contributo e l'indicazione di spesa attinente tale motivo;
- dichiarazione di avere conoscenza che, nel caso di concessione del contributo, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni fornite;
- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
- documentazione relativa alle spese sostenute dal nucleo familiare (bollette, ricevute affitto, ricevute per spese sanitarie, scolastiche, etc.).

Nel corso della valutazione della situazione, anche ai fini dell'individuazione dei requisiti di accesso, il Servizio Sociale si avvale di uno strumento professionale preventivamente predisposto che tiene conto della situazione economica, del bisogno socio-sanitario della famiglia e del grado di adesione e collaborazione delle persone utenti.

In relazione alla situazione emersa viene concordato un progetto individualizzato nel quale saranno evidenziate le misure di intervento.

Tale progetto dovrà essere redatto entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa, necessaria all'erogazione del contributo.

ART. 36 – ATTIVAZIONE

Sulla base del bisogno espresso, ha inizio la conoscenza della situazione da parte dell'Assistente Sociale attraverso una prima valutazione, la raccolta della documentazione (ISEE, dati anagrafici ed economici attuali) ed una eventuale visita domiciliare.
Ogni anno è previsto il ricalcolo del valore ISEE.

ART. 37 – PROGETTO PARTECIPATO

Sulla base dell'atto di impegno a realizzare il progetto individualizzato, l'Assistente Sociale definisce quale possibile strumento di cambiamento la concessione di un intervento di natura economica. Tale processo di aiuto prevede una formalizzazione del progetto che andrà ad individuare:

1. finalità e obiettivi;
2. gli aderenti al progetto;
3. i reciproci compiti e le modalità di gestione del contributo economico;
4. la durata e la natura dell'intervento;
5. la verifica del progetto;
6. la valutazione, l'eventuale modifica dei contenuti e la chiusura dell'intervento.

All'interno del progetto individualizzato si possono prevedere delle azioni che il beneficiario si impegna a porre in essere nel periodo di erogazione del contributo quali ad esempio: la partecipazione ad attività di orientamento al lavoro e la partecipazione a corsi di formazione e di riqualificazione professionale; partecipazione a tirocini ed altre attività di inserimento lavorativo; inoltre può prevedere la partecipazione ad attività di volontariato svolte presso associazioni di volontariato, di promozione sociale o presso istituzioni pubbliche. In caso di inosservanza o di mancanza di collaborazione su quanto previsto dal progetto individualizzato il soggetto viene richiamato al rispetto degli impegni presi. Se l'atteggiamento persiste nonostante i richiami il contributo viene sospeso fin tanto che non siano ripristinate le condizioni di collaborazione.
In fase di verifica del progetto individualizzato, qualora emergano difformità rispetto alle informazioni rese, il Servizio Sociale Professionale può avvalersi della facoltà di sospendere il contributo economico.

ART. 38 – VERIFICA E MONITORAGGIO DEL PROGETTO

In itinere l'Assistente Sociale verifica e monitora l'andamento del progetto, valutando la coerenza della scelta dello strumento economico rispetto alla situazione di bisogno e prevedendo la possibilità di integrare e/o sostituire lo stesso con altre forme di sostegno.

ART. 39 – DETERMINAZIONE DEI LIMITI ECONOMICI RELATIVI AI CONTRIBUTI

Sulla base delle disponibilità economiche stabilite dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio preventivo, la Giunta Comunale determina i limiti economici e le fasce ISEE ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento.

- I contributi sono erogati compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, a fronte di spese rendicontate legate ai bisogni primari del nucleo familiare ed erogati preferibilmente in forma di buoni sociali/ticket.

ART. 40 – CONTROLLI SULLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

Il Servizio Sociale Professionale, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, esegue i controlli prima della conclusione del procedimento di approvazione o di diniego.

Ogni tipo di documentazione prodotta può essere soggetto a verifica a campione avvalendosi delle informazioni anche di altri Enti della Pubblica Amministrazione, secondo quanto consentito dalle leggi dello Stato.

Le verifiche sono disposte per iscritto dal Responsabile e verranno effettuate dalla Guardia di Finanza sulla base della stipula di specifica richiesta da parte dell'ente. Il risultato del controllo della Guardia di Finanza costituisce documento valido ai fini dell'esito della pratica di cui trattasi.

Tutte le dichiarazioni sostitutive uniche che riportano un valore ISEE uguale a 0, nonché le autocertificazioni da cui risulti un reddito pari a 0, possono essere soggette a verifiche attraverso la Guardia di Finanza.

I cittadini, che abbiano usufruito indebitamente di contributi economici erogati dal Comune su dichiarazioni mendaci o falsa documentazione sono punibili per legge ai sensi dell'articolo 496 del Codice Penale. In tutti i casi è fatto loro obbligo di corrispondere, a effetto di rimborso, l'intera somma percepita indebitamente dall'Amministrazione Comunale.

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali predispone gli atti amministrativi necessari al recupero coattivo della somma, inviandoli all'Ufficio competente per l'iscrizione al ruolo. La persona interessata perderà ogni diritto alla prestazione.

ART. 41 – RELAZIONE

Al termine di ogni anno, in concomitanza con la presentazione del bilancio Comunale consuntivo, il Servizio Sociale Comunale redige una relazione dell'attività svolta.

La relazione non dovrà contenere riferimenti che possano identificare i beneficiari dei servizi.

ART. 42 VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

Il contributo economico viene quantificato partendo dalla valutazione della situazione economica, rilevabile dall'I.S.E.E. del cittadino che presenta la domanda.

Le fasce I.S.E.E. e l'importo massimo erogabile del contributo, compatibilmente con le risorse economiche dell'amministrazione, verranno determinate annualmente dalla Giunta Comunale.

Al fine della valutazione della situazione dello stato di bisogno si farà riferimento ai seguenti indicatori:

- VALUTAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA
  - Isee (da 0 a 50 punti)
  - Ulteriori entrate a disposizione del nucleo (da 0 a -30 punti)
  - Totale punti situazione economica=
- VALUTAZIONE DEL BISOGNO SOCIO-SANITARIO DELLA FAMIGLIA (DA 0 A 50 PUNTI)

  Totale punti bisogno socio-sanitario=
- GRADO DI ADESIONE E COLLABORAZIONE AL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO (DA 0 A -20 PUNTI)

  Totale punti adesione al progetto=

Riepilogo valutazione dello stato di bisogno:

- Situazione economica:
- Bisogno socio-sanitario della famiglia=
- Adesione e collaborazione al progetto personalizzato=
- Totale=

In base al punteggio ottenuto si calcola il contributo erogabile

PUNTI	CONTRIBUTO EROGABILE
0-20	0%
21-40	30%
41-60	60%
61-80	80%
OLTRE 81	100%

CAPO IX - INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI OSPITALITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI

ART. 43 - OBIETTIVI

L'art. 22 della legge 328/2000, prevede tra gli interventi di livello essenziale delle prestazioni sociali l'inserimento di persone anziane presso strutture residenziali. Tale inserimento avviene a

favore di coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio.

Il Comune può assumere gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica a favore di soggetti in condizioni economiche di bisogno, per i quali si renda necessario il ricorso stabile presso strutture residenziali.

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire alla persona non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza il corretto e completo percorso assistenziale, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Il Comune di Castagnaro interviene a favore dei seguenti soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali socio-sanitarie:

- Persone non autosufficienti, valutate da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVMD) e residenti nel Comune di Castagnaro;
- Persone non autosufficienti residenti con patologie degenerative involutive, tali da non consentire un'adeguata permanenza nel proprio nucleo familiare, che si trovano inserite in strutture specializzate (RSA) anche fuori dall'Ulss di appartenenza, qualora nella stessa non siano presenti strutture analoghe in grado di accogliere il soggetto.

Il Comune di Castagnaro garantisce l'intervento alle persone non autosufficienti per le quali la Regione concede il rimborso della quota-parte di retta e comunque a coloro che sono in condizioni di indigenza e non autosufficienti, non rientranti nella quota parte della Regione, sentito prima il parere della Giunta e vista la disponibilità di bilancio.

Nel caso in cui venga accertata, in corso di inserimento, la condizione di non autosufficienza dell'ospite, e ciò determini il superamento del numero massimo degli ospiti non autosufficienti autorizzato dalla Regione, il Comune si riserva la facoltà di intervenire sino al limite dell'importo massimo della retta applicata per gli ospiti non autosufficienti, al netto del rimborso regionale suddetto. E' fatto salvo, comunque, l'obbligo della struttura di inserire l'ospite stesso, non appena se ne verifichi la possibilità, nell'ambito dei posti letto autorizzati dalla Regione, pena la sospensione e/o revoca dell'intervento.

ART. 44 - MODALITA' DI ACCESSO AL BENEFICIO

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, la persona o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Servizio Sociale mediante il modello allegato A corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale.

ART. 45 - RETTA A CARICO DELLA PERSONA

La persona è tenuta a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta con:

- l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici percepiti;
- l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziaria ecc.);
- il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobiliare;

Per gli emolumenti derivanti da invalidità civile, la persona ha diritto a mantenere il 50% del reddito minimo di inserimento, così come stabilito dall'art. 23 della Legge 328/2000.

Si stabilisce che l'impegno con la struttura residenziale preveda che la stessa incassi le rate di pensione mettendo a disposizione dell'ospite la quota di cui sopra.

ART. 46 - PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

Nel caso che il ricoverato abbia parenti o affini obbligati agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e segg. Del Codice Civile, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rivalersi sui medesimi relativamente alle quote a loro carico stabilite tenendo conto della situazione socio-economica complessiva degli stessi e del relativo nucleo familiare (ISEE).

Tale quota cioè sarà proporzionale alla situazione economica dei parenti in oggetto e comunque dovrà essere eccedente la Soglia di Disagio.

ART. 47 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento sostituisce il precedente dalla data della sua approvazione.

AL SINDACO DEL COMUNE DI CASTAGNARO

Il Sottoscritto _____

nato a _____ provincia _____

e residente a _____ via _____

n. ° _____ , telefono _____

CHIEDE

Di poter fruire della/e seguenti prestazioni:

a) _____ contributo economico ordinario temporaneo_____

b) _____ contributo economico straordinario_____

c) _____ servizio di assistenza domiciliare _____

d) _____ servizio di pasti a domicilio _____

e) _____ servizio di telesoccorso e telecontrollo _____

f) _____ altro____

_____

Allo scopo si allegano i seguenti documenti:

- attestazione I.S.E.E. (comprensiva della dichiarazione di beni immobili o depositi bancari all'estero o da altra documentazione prevista dalla normativa vigente);
- dichiarazione sulla situazione economica attuale con l'indicazione dell'attività di lavoro o di impresa svolta dal richiedente e/o dai componenti il suo nucleo familiare e qualsiasi altro documento accertante la situazione economico- patrimoniale (es. busta paga e altri documenti);
- certificazione dello stato di occupazione rilasciato dal Centro per l'Impiego;
- copia del permesso di soggiorno o di altra documentazione prevista dalla normativa vigente;
- l'esplicitazione del motivo per cui viene richiesto il contributo e l'indicazione di spesa attinente tale motivo;
- dichiarazione di avere conoscenza che, nel caso di concessione del contributo, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni fornite;

- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
- documentazione relativa alle spese sostenute dal nucleo familiare (bollette, ricevute affitto, ricevute per spese sanitarie, scolastiche, etc.).

Castagnaro, lì _____

Il Dichiarante

Comune di Castagnaro
Provincia di Verona
C.A.P. 37043 *Via Dante Alighieri, 210*
Cod. Fisc. 82005890239 Part. I.V.A. 0164055023

PROGETTO PARTECIPATO

FAMIGLIA _____

FINALITA' E OBIETTIVI (definizione degli obiettivi)			
RISULTATI ATTESI (verifica del progetto)	AZIONI (compiti reciproci e modalità di gestione del contributo)	ADERENTI AL PROGETTO (chi ha la responsabilità delle azioni)	DURATA DELL'INTERVENTO (entro quando realizzare le azioni previste)

Note

_____

_____

Castagnaro, lì _____

Firma dei responsabili del progetto

_____

_____

_____